



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 132 del 13/11/2003

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 novembre 2003, n. 1654

Art. 1 Legge 362 dell'8/11/91. Revisione pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Bari compresi nel territorio della Azienda USL BA/2. Bienni 1995/96 - 1997/98 - 1990/00. Richiesta pubblicazione.

L'Assessore alla Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Assistenza Farmaceutica e dal Dirigente Responsabile dello stesso Ufficio, riferisce quanto segue:

L'art. 22 della legge Regionale n. 36/84 nel testo sostituito dall'art. 6 della Legge Regionale n. 17 del 30/04/90, disciplina le procedure per la definizione delle P.O. delle farmacie dei Comuni, da approvare secondo le disposizioni di cui alla legge n. 475 del 21/4/68, ogni anno pari per ciascun biennio, su proposta della Azienda USL interessata.

La legge 8/11/92 n. 362 art. 1, prevede l'istituzione di una farmacia ogni 5.000 abitanti nei Comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 negli altri Comuni, non tenendo conto dell'eccedenza numerica se non superiore al 50% dei parametri suddetti.

Pertanto con il seguente provvedimento si provvede ad approvare la revisione pianta organica delle farmacie riferita ai Comuni compresi nell'ambito territoriale della AUSL Ba/2.

Tenuto presente che la revisione della Pianta Organica delle Farmacie della AUSL Ba/2 vigente, riferita al biennio 93/94, era stata approvata dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1761 del 14/4/97, pubblicata sul BURP n. 54 del 14/5/97 occorre procedere alla approvazione della proposta di revisione P.O. farmacie per tutti Comuni della AUSL Ba/2 con riferimento ai bienni: 95/96 - 97/98 - 99/00

La Asl Ba/2, con riferimento a questi tre bienni ha adottato il provvedimento n. 1088 del 18/7/02 di proposta revisione della pianta organica delle farmacie per ciascuno dei Comuni compresi nel proprio ambito territoriale, riassunto in specifici prospetti, come qui di seguito indicato, nonché il provvedimento n. 588 del 23/6/2003 di rettifica al precedente atto n. 1088/02, con il quale, tra l'altro, sono stati modificati i confini della 11^a sede farmaceutica del comune di Trani e la nota di chiarimenti prot. 1794/GSF del 19/9/2003, con la quale sono state fornite ulteriori precisazioni sui confini della 7^a sede farmaceutica confinante con la 11^a sede.

Pertanto, come si evince dal prospetto, per il Comune di Barletta è istituibile la 23^a sede farmaceutica.

Infatti:

22,54. Pertanto 23 farmacie, sedi esistenti in precedenti P.O. e funzionanti n. 22 di cui 1 in gestione provvisoria già a concorso, da istituire, pertanto, 1 nuova sede farmaceutica.

22,80 Pertanto 23 farmacie, sedi esistenti in precedenti P.O. e funzionanti n. 22 di cui 1 in gestione provvisoria, già a concorso; si conferma l'istituzione della sede farmaceutica di cui al biennio 1995/96)

23 Pertanto 23 farmacie, sedi esistenti in precedenti P.O. e funzionanti n. 22 di cui 1 in gestione provvisoria, già a concorso; si conferma l'istituzione della sede farmaceutica di cui al biennio 1995/96 - 97/98)

La AUSL Ba/2, nel proporre l'istituzione di questa nuova sede, precisa di essere impossibilitata a delimitarne i confini, in quanto il Comune di Barletta nonostante le numerose note di sollecito ricevute, non ha fornito le planimetrie aggiornate del proprio territorio.

La AUSL BA/2 comunque, ai sensi dell'art. 6 della legge 17/90 con nota prot. n. 16082 dell'8/3/02, ha richiesto i rispettivi pareri al citato Comune e all'Ordine dei farmacisti di Bari. Quest'ultimo, in carenza di indicazione dei limiti territoriali della nuova istituenda sede, ha dichiarato con nota prot. n. 352/u la sua impossibilità ad esprimersi.

Pertanto, considerato il rapporto farmacie abitanti, si istituisce la 23^a sede farmaceutica, demandando la delimitazione dei relativi confini al Commissario ad Acta e, in base alle indicazioni dello stesso, la presente delibera sarà integrata con successivo provvedimento.

n. 2 sedi a concorso in attesa di assegnazione.

In base ai dati indicati dalla Asl Ba/2 e verificati dall'istat, come indicata nel prospetto, nel Comune di Trani non sussistono i presupposti per l'istituzione di una nuova farmacia.

La AUSL Ba/2 in applicazione dell'art. 5 della legge 362/91 in base al quale quando in un Comune risultano intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti è possibile procedere ad una nuova delimitazione delle circoscrizioni delle sedi farmaceutiche, ha proposto di decentrare la sede n. 7 (ex Comunale), in corso di assegnazione tramite procedure concorsuali, nella zona posta a Nord dell'abitato cittadino.

Questa richiesta della Asl Ba/2 di spostamento dell'esercizio anzidetto, rinvia da quanto comunicato dal Comune di Trani con la nota n. 7067 del 23/2/00 circa l'avvenuto flusso migratorio, verso le zone a Nord e a Sud della Città, che ha comportato un conseguente decremento di popolazione nella zona centrale del paese.

Pertanto la AUSL BA/2, considerato che nella zona a Sud il servizio farmaceutico è garantito dalla presenza della 13^a sede farmaceutica, anch'essa in fase di assegnazione tramite concorso, propone di ubicare la sede n. 7 a Nord dell'abitato cittadino i cui confini sono stati meglio definiti con nota prot. 1794/GSF del 19/9/03, inoltre, propone di modificare i limiti territoriali di tutte le altre sedi esistenti per una più equilibrata distribuzione dell'assistenza farmaceutica

La AUSL Ba/2, quindi, con nota n. 66563 del 25/10/00, ai sensi dell'art. 6 della legge reg.le n. 17/90 ha richiesto i rispettivi pareri al Comune di Trani e all'Ordine dei farmacisti di Bari.

L'Ordine dei farmacisti di Bari, nell'esprimere il proprio parere favorevole con la nota prot. n. 45111 dell'8/1/01, ha suggerito per una migliore erogazione dell'assistenza farmaceutica una ulteriore variazione alla delimitazione delle sedi farmaceutiche n. 7, n. 9, n. 11.

La Asl, ritenuto accoglibile la richiesta per le sedi n. 7, n. 11 e n. 9, ha provveduto alla rettifica, secondo quanto precisato dall'Ordine, di cui si riferirà nel deliberato del presente provvedimento.

Il Comune di Trani non ha espresso alcun parere nei termini previsti dell'art. 6 della legge reg.le n. 17/90, pertanto la ASL ha inteso acquisito parere favorevole.

Tuttavia, il Sindaco del Comune di Trani, con nota prot. 31893 del 22/9/2003 nel richiedere la massima tempestività della conclusione delle procedure concorsuali in atto relative all'assegnazione di nuove sedi farmaceutiche, ha evidenziato che il citato concorso, riferendosi ad una pianta organica al biennio 1993/94, prevede una sede farmaceutica in una zona della città ampiamente servita, lasciando completamente sguarnita e priva di assistenza farmaceutica la zona a Nord dell'abitato comprendente oltre 6.000 abitanti.

La richiesta della Ausl di voler attribuire alla sede n. 7 del Comune di Trani una diversa ubicazione sul territorio, affinché possa essere meglio garantite l'assistenza dovuta, attesa anche la richiesta del Sindaco del comune di Trani, può essere accolta, tenuto conto che la sede non è stata ancora assegnata e perché nel relativo Bando di concorso, all'art. 1 è riportata specifica clausola sulla possibilità che le sedi messe a concorso subiscano variazioni a seguito d'intervenuta approvazione delle piante organiche.

In applicazione dell'art. 1 della legge 362191, considerata la popolazione esistente, la AUSL Ba/2, ha proposto, con riferimento ai bienni 97/98 e 99/00:

- 1) l'istituzione di una 113a sede farmaceutica, da ubicare nella zona a sud della linea ferroviaria, nel cosiddetto quartiere "S. Andrea", in accoglimento del parere motivato, espresso dall'Ordine dei farmacisti di Bari con la nota prot. 775/U del 25/9/01, agli atti di Ufficio;
- 2) la modifica dei confini delle sedi n. 7 e n. 10, adiacenti alla istituenda 13^a sede farmaceutica,, nonché delle sedi farmaceutiche n. 2, 3, 4, 5.

Il Comune di Bisceglie, con il provvedimento n. 123 del 20/12/01 del Consiglio Comunale, ha accolto favorevolmente la nuova proposta deliberata dalla AUSL Ba2, a seguito del motivato parere espresso dall'Ordine dei farmacisti di Bari.

COMUNE DI MOLFETTA

n. 2 sedi a concorso in attesa di assegnazione.

Per il Comune di Molfetta, la Azienda USL Ba/2 in base alla progressiva diminuzione della popolazione per i bienni 1995/96, 1997/98, 1999/2000, con Delibera del 18 luglio 2002 n. 1088 ha proposto, tra l'altro, la soppressione della 17^a sede farmaceutica, lo spostamento della sede n. 14, entrambe a concorso, nonché l'individuazione di una zona di decentramento, al fine di favorire un più equilibrato rapporto farmacie/abitanti da attribuire in ottemperanza del citato art. 5 della L. 362/91 e secondo le modalità previste dalla legge reg.le n. 16/96.

L'Ordine delle Farmacisti della Provincia di Bari con nota prot. 106/U del 17/1/02, ha espresso parere favorevole a detta proposta, mentre il Comune di Molfetta, chiamato ad esprimersi, con delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 20/12/01, tenuto conto dell'intervenuto bando di concorso, si è espresso con parere contrario per la soppressione della 17^a sede, ma favorevolmente per l'istituzione di una sede di decentramento.

Visto il parere negativo espresso dal Comune di Molfetta sulla proposta di revisione di Pianta organica avanzata dalla ASL BA/2 si ritiene opportuno un maggior approfondimento della questione, rinviando ad un successivo provvedimento la definizione della pianta organica delle farmacie del comune di Molfetta.

* n. 1 sede non funzionante perché prelazionata dal Comune e non ancora aperta.

In base al parametro della popolazione e per quanto indicato dalla legge 362/91, la AUSL Ba/2, propone la conferma delle sedi farmaceutiche esistenti di cui ad ogni buon fine, indica i limiti territoriali.

L'ordine dei farmacisti si è espresso favorevolmente con la nota n. 438 del 26/4/02, il Comune di Giovinazzo non si è espresso, per cui è da intendersi acquisito ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 17/190.

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Ai sensi dell'art. 4 comma 1 della l.r. n. 17/99 la spesa derivante dal presente atto è contenuta nei limiti del F.S.R. ovvero delle ulteriori assegnazioni statuti a destinazione vincolata e non produce oneri aggiuntivi alle predette assegnazioni.

Il Dirigente Ufficio

Assistenza Farmaceutica

Dott. E Manno

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrato propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dall'art. 4 comma 4 della L.R. n. 7/97, lettera d).

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore.

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore.

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per quanto in narrativa dettagliatamente riferito, che qui si intende integralmente riportato.

Di rinviare ad un successivo provvedimento la revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di Molfetta per i bienni 95/98 - 97/98 - 99/00.

Di approvare per i bienni 95/96 - 97/98 e 99/00 la revisione della pianta organica delle farmacie dei rimanenti Comuni appartenenti alla AUSL Ba/2

PER IL BIENNIO 1995/1996:

in base al dato ISTAT al 31/12/95 si riporta il seguente prospetto

Di istituire nel Comune di Barletta la 23^a sede farmaceutica, i cui limiti territoriali saranno individuati dal Commissario ad Acta, da sottoporre successivamente alla approvazione della giunta regionale.

Di provvedere, per le motivazioni in premessa enunciate, alla nomina di un Commissario ad Acta per il Comune di Barletta.

Di approvare nel Comune di Trani, la pianta organica farmacie compresa la diversa ubicazione della sede farmaceutica n. 7, attualmente a concorso, da porsi nella zona posta a Nord del suddetto Comune con l'attribuzione dei seguenti limiti territoriali, nonché le modifiche alla sede farmaceutica n. 11.

Sede n. 7 (a concorso): Via Irlanda (lato sin.) - via Gran Bretagna (lato sin.), via Austria (lato sin), via Parini (lato sin.) fino all'incrocio con la ferrovia (Via Giacchetti), via Giacchetti (lato sin.) verso c.so M.R. Imbriani (lato sin.), Via M.R. Imbriani, Via Ragno (lato sin.) via Papa Giovanni XXIII (lato sin.) fino alla s.s. 16 verso Barletta lato sinistro. (abitanti 6.403),

Di indicare per il Comune di Trani, i limiti territoriali di tutte le sedi esistenti, esclusa la sede n. 7, sopra riportata:

Sede n. 1 (Ventura):

via Statuti Marittimi (banchina Nord) - via Zanardelli (lato Nord) - Piazza Libertà (lato Nord) - via Lagalante (lato Nord) attraverso Via M. Pagano - via Bovio (lato Est) fino ad incrociare via Fiume - via Fiume (lato Nord) fino ad incrociare via Umberto - via Umberto (lato Est) fino ad incrociare via Maraldo - via Maraldo (lato Sud) - via M. Pagano fino ad incrociare via Maiorano - via Maiorano (lato Sud) ab. 3796;

Sede n. 2 (Minnini Jannuzzi):

P.za Marinai d'Italia - Viale De Gemma (lato Nord) - via Malcangi (lato Est) - via Moro (lato Est) fino all'incrocio con via De Ruggero - via De Ruggero (lato Sud) fino all'incrocio con Lungomare C. Colombo - Lungomare C. Colombo fino a piazza Marinai d'Italia ab. 2.421;

Sede n. 3 (Musci):

Via De Roggero (lato Nord) - via Moroflato Est)- via M. Pagano (lato Est) - Piazza Libertà (lato Est) fino ad incrociare via Zanardelli - via Zanardelli (lato Sud) fino all'incrocio con via Statuti Marittimi - via Statuti Marittimi (banchina Sud) ab. 2091;

Sede n. 4 (Farman):

via Maiorano (lato Nord)- via M. Pagano (lato Est) - via Maraldo (lato Nord) fino all'incrocio con via Imbriani (lato Est) - via Ragno (lato Est) fino all'incrocio con via Papa Giovanni - via Papa Giovanni (lato Sud) fino all'incrocio con via Barletta (lato Est) ab. 5.959;

Sede n. 5 (Eredi Lonigro):

Dalla strada ferrata a viale Padre Pio (lato Sud) - Corso De Gasperi lato Est fino all'incrocio con via Bonomo - via Bonomo (lato Sud) fino all'incrocio con via Malcangi - via Malcangi (lato Ovest) fino all'incrocio con via Pozzo Piano - via Pozzo Piano (lato Nord) fino all'incrocio con via Falcone - via Falcone (lato Est) fino ad incrociare Viale Padre Pio) ab 4.938;

Sede n. 6 (Panico):

via Lagalante (lato Sud) fino all'incrocio con Piazza Libertà - Piazza Libertà (lato Ovest) - via M. Pagano (lato Ovest) - via Moro (lato Ovest) - via Malcangi (lato Ovest) fino all'incrocio con via Pola - via Pola (lato Nord) fino all'incrocio con via Dalmazia - via Dalmazia (lato Est) fino all'incrocio con via Trento - via Trento - via Trento (lato Nord) fino all'incrocio con C.so Manzoni - Corso Manzoni (lato Est) - Piazza Dante (lato Est) - Corso Italia (lato Est) - Corso V. Emanuele (lato Est) fino ad incrociare via Baldassarre - via Baldassarre (lato Sud) fino all'incrocio con via Bovio - via Bovio (lato Sud) fino all'incrocio con via Lagalante. ab. 3873;

Sede n. 8 (Carretta):

Via De Roggero (lato Sud) fino all'incrocio con corso V. Emanuele - Corso V. Emanuele (lato Ovest) - Corso Italia (lato Ovest) - Piazza Dante (lato Ovest) - Corso Manzoni (lato Ovest) fino all'incrocio con via Trento - via Trento (lato Sud) fino all'incrocio con via Dalmazia - via Dalmazia (lato Ovest) sino all'incrocio con via Pola - via Pola (lato Sud) fino all'incrocio con via Malcangi - via Malcangi (lato Ovest) fino all'incrocio con via Bonomo - via Bonomo (lato Nord) fino all'incrocio con corso De Gasperi - Corso De Gasperi (lato Ovest) fino all'incrocio con viale Padre Pio - viale Padre Pio (lato Nord) fino all'incrocio con via Falcone via Falcone (lato Est) - via Istria (lato Est) fino ad incrociare via Imbriani - via Pansini (lato Est) fino all'incrocio con via De Roggero. ab.3368

Sede n. 9: (De Nicolo):

Via Maraldo fino ad incrociare via Umberto - via Umberto (lato Ovest) fino all'incrocio con via Fiume - via fiume (lato Sud) fino all'incrocio con via Bovio - via Bovio (lato Ovest) fino all'incrocio con via Baldassarre - via Baldassarre (lato Nord) fino all'incrocio con via De Brado - via De Brado (lato Ovest) fino all'incrocio con via Badoglio - via Badoglio (lato Nord) fino alla strada ferrata - Strada ferrata via Giachetti. Ab. 3041

Sede n. 10 (Mondelli):

Via Badoglio (lato Sud) fino all'incrocio con via De Brado - via De Brado (lato Est) via Baldassarre (lato Sud) fino all'incrocio con corso V. Emanuele - Corso V. Emanuele (lato Ovest) fino all'incrocio con via De Roggero - via De Roggero (lato Nord) fino all'incrocio con via Pansini - via Pansini (lato Ovest) fino all'incrocio con via Imbriani - dall'incrocio con via Imbriani a via Istria (lato Ovest) fino all'incrocio con la strada ferrata - Strada ferrata (lato Est) fino all'incrocio con via Badoglio. Ab. 2.926

Sede n. 11 (Frappampina):

Via Irlanda - via Gran Bretagna - via Austria - Via Parini fino alla linea ferroviaria (Via Giachetti) fino all'incrocio con via Monte d'Alba e sua estensione verso aperta campagna. Ab. 5.339

Sede n. 12 (Portaluri):

Da aperta campagna a via Monte d'Alba (lato Sud) fino all'incrocio con la strada ferrata - strada ferrata (lato Ovest) fino all'incrocio con via Verdi - via Verdi (lato Nord) fino ad aperta campagna. Ab. 5.284;

Sede n. 13 - (A Concorso):

Da aperta campagna a via Verdi - via Verdi (lato Sud) fino all'incrocio con via Falcone - via Falcone (lato Ovest) fino all'incrocio con via Pozzo Piano - via Pozzo Piano (lato Sud) fino a via Malcangi - via Malcangi (lato Ovest) fino all'incrocio con viale De Gemmis - viale De Gemmis (lato Sud) - Lungomare F.P. Mongelli. ab. 4503.

Di confermare, per questo biennio, nel Comune di Bisceglie la pianta organica vigente;

Di confermare nel Comune di Giovinazzo la pianta organica vigente, indicando qui di seguito i limiti territoriali di tutte le sedi esistenti:

Sede n. 1: Asse di Via Vallone proveniente dal litorale di porto vecchio, sino a raggiungere P.za V. Emanuele - proseguimento della stessa fino a via Cappuccini asse di Via Cappuccini - asse di via S. Ten. De Ceglie fino all'incrocio con la strada vicinale Torre del Ciuccio - asse di Via Vicinale Torre del Ciuccio fino all'incrocio con la Via Ten De Venuto seguendo la stessa fino all'incrocio con la Il trav. Di Via XX Settembre fino all'incrocio SS 16 - via Molfetta e proseguimento seguendo l'asse di detta via fino ai confini Comunali;

Sede n. 2: Asse stradale di via Fossato proveniente dal litorale fino a raggiungere P.za V. Emanuele - prosegue per via Marconi sino ad incontrare la linea ferroviaria proseguimento lungo la linea ferroviaria sino ad incontrare via S. Ten. De Ceglie proseguimento della stessa e di via Cappuccini sino a raggiungere P.zza Emanuele tratto della stessa con proseguimento di via Vallone sino al litorale di Porto Vecchio.

Sede n. 3: Asse stradale di via Fossato proveniente dal litorale fino a raggiungere P.za V. Emanuele - tratto della stessa sino all'angolo di via Marconi - via Marconi sino a raggiungere P.za Risorgimento - dalla stessa prosegue lungo la linea ferroviaria sino all'altezza di via A. Gioia - proseguimento della stessa sino all'angolo di Via G. Rovala - via G. Rovala sino all'angolo di via Bitonto - tratto della stessa con proseguimento di via M. Pagano, via Magenta e via Castelfidardo sino al litorale;

Sede n. 4: Asse stradale di via Castelfidardo proveniente dal litorale sino a raggiungere via Magenta e via M. Pagano con incrocio di via Bitonto - dalla stessa prosegue per via G. Rovala sino all'angolo di Via A. Gioia - proseguimento della stessa sino alla linea ferrata;

Sede n. 5 (Comunale): Quartiere residenziale della zona 167 così limitata: zona posta ad ovest dell'abitato dai confini comunali seguendo l'asse della SS 16 di via Molfetta, fino all'incrocio con la via Il trav. Di via XX Settembre - asse di via Il trav. di via XX Settembre fino all'incrocio con la via Ten. De Venuto seguendo la stessa sino all'incrocio con la strada vicinale Torre del Ciuccio - asse di Via Vicinale Torre del Ciuccio fino all'incrocio con la Via S. Ten. De Ceglie seguendo la stessa sino all'aperta campagna.

PER IL BIENNIO 97/98

in base al dato ISTAT al 31/12/97 si riporta il seguente prospetto:

Di confermare per il Comune di Barletta quanto già previsto per il biennio 95/96, circa la istituzione della 23ª sede con individuazione dei limiti territoriali.

Di confermare nel Comune di Trani, la pianta organica farmacie già prevista per il 95/96 compresa la diversa ubicazione della sede farmaceutica n. 7, attualmente a concorso, da porsi nella zona posta a Nord del suddetto Comune con l'attribuzione dei limiti territoriali su citati;

Di istituire nel Comune di Risceglie la 13ª sede farmaceutica, avente i seguenti limiti territoriali:

Sede n. 13 di nuova istituzione: linea ferroviaria Foggia-Bari a partire dal confine con il Comune di Trani, via Fondo Noce; via Monsignore; tratto di via Vecchia Corato fino all'incrocio con via N. Consiglio, via N. consiglio fino all'incrocio con via p. Kolbe, tratto di via p. Kolbe fino all'incrocio con via S. Maiellaro; tratto di via Maiellaro (lato Su) fino all'incrocio con via Sant'Adrea; asse stradale di via S. Andrea fino a raggiungere il confine di Corato;

Di riportare, qui di seguito, per il Comune di Bisceglie i limiti territoriali di tutte le sedi esistenti, esclusa la 13, sopra indicata:

Sede n. 1 (Pellegrini Calace): VIA Bovio ed eventuale suo prolungamento verso la campagna - tratto di P.za V. Emanuele compreso tra via Bovio e via Garrisci - Asse stradale di Via P. Di Reda ed eventuale suo prolungamento verso la campagna. (ab. 4.286)

Sede n. 2 (Simone Natale): dalla strada ferrata, via Veneziani Santonio - tratto di Via Ariosto e suo prolungamento verso via S. Lorenzo - via S. Lorenzo - piazza V. Emanuele (lato Ovest) - tratto di via Bovio fino all'incrocio con via Baracca - via Baracca - via A. Vescovo - via Di Vittorio - tratto di via Di Vittorio fino all'incrocio di via Ing. Albrizio e suo prolungamento alla strada ferrata (ab. 2829);

Sede n. 3 (Lovero Francesco): Dalla strada ferrata via Veneziani Santonio fino a via S. Lorenzo attraverso tratto di via Ariosto - via S. Lorenzo - Tratto di piazza V. Emanuele compreso tra via Dandolo e Rampa - Rampa sino a Piazza S. Francesco - Piazza S. Francesco - via A. Moro fino a raggiungere P.zza Diaz e la linea ferroviaria (ab. 2190)

Sede n. 4 (Castellano Vincenzo): dalla linea ferroviaria, via A. Moro e suo prolungamento fino alla Rampa attraverso piazza Diaz - Rampa fino a P.za V. Emanuele - Tratto di P.zza V. Emanuele compreso tra la predetta Rampa e via Marconi - Tratto di via Marconi - tratto di via Card. Dell'Olio - P.zza Margherita - tratto di C.so Umberto sino a strada S. Margherita - Strada S. Margherita e sua estensione fino a via Piave fino a ricongiungersi con la linea ferroviaria. (Ab. 1810);

Sede n. 5 (Silvestris Vitantonio): dall'incrocio di via Bruni con vico Imbriani - Vico Imbriani lato sx - via Panunzio lato sx - C.so Umberto lato sx fino a strada S. Margherita Strada S. Margherita lato sx - tratto di via Piave lato sx - via Curtopassi lato sx - via Camere del Capitolo lato sx - via Guarini lato sx - via Bruni lato sx fino all'incrocio con vico Imbriani (ab. 4.275);

Sede n. 6 (Stoffa Umberto): C.so Umberto - dall'incrocio di via Della Repubblica - a Vicoletto Tupputi - P.za Margherita - via Card Dell'Olio (considerando da questa via in poi gli assi stradali) - P.za Duomo - Pendio Campanile - Pendio S. Matteo - Largo Porta di Mare fino al Porto - Via Sauro - Via Prussiano - viale della Repubblica dall'incrocio di via Prussiano a quello di C.so Umberto (ab. 3.325);

Sede n. 7 (Di Gennaro): linea ferroviaria Foggia - Bari a partire da via Fondo Noce fino all'altezza di Carrara Finizia; Carrara Finizia fino ad aperta campagna; da aperta campagna asse stradale di via Sant'Andrea fino all'incrocio con via Maiellaro, Via Maiellaro fino all'incrocio con via P. Kolbe; tratto di via P. Kolbe fino all'incrocio con via N.Consiglio, via N. Consiglio fino all'incrocio con via Vecchia Corato, tratto di via Vecchia Corato fino all'incrocio con via Monsignore; via Monsignore e via Fondo Noce fino a ricongiungersi con la ferrovia Foggia-Bari (ab. 6.211);

Sede n. 8 (Colasuonno): da aperta campagna asse stradale di Carrara Finizia fino all'incrocio con c.so Garibaldi; tratto di C.so Garibaldi fino all'incrocio con via Piave; via Piave fino all'incrocio con via Curtopassi; via Curtopassi fino all'incrocio con via Camere del Capitolo, via Camere del Capitolo, via Gaurini, via Bruni, via Imbriani fino a raggiungere la S.S. 16 e l'aperta campagna (ab. 3.036);

Sede n. 9 (Ventura Sergio): P.za V. Emanuele - via Marconi via Card. Dell'Olio (di questa strada e seguenti si devono considerare gli assi stradali essendo le suddette in comune con la Farmacia della zona n. 6) - P.zza Duomo - Pendio Campanile. Pendio S. Marco Largo Posta di Mare fino al Porto - via la Spiaggia - Piazza V. Emanuele - via Garrisci via P. Di Reda - e suo eventuale prolungamento verso la campagna (ab. 2.114);

Sede n. 10 (d'Amore): asse stradale della S.S. 16 di via Bovio da aperta campagna fino all'incrocio con via Baracca, via Baracca e via Vescovo fino all'incrocio con v.le di Vittorio; tratto stradale di via di Vittorio fino all'incrocio con via Ing. Albrizio; via Ing. Abrizio fino a raggiungere la linea ferroviaria , linea ferroviaria fino ad aperta campagna (ab. 3.646);

Sede n. 11 (Detoni): via Prussiano - via Della Repubblica fino all'incrocio con C.so Umberto - C.so Umberto - via Calace - via Veneziano e suo prolungamento ideale fino ad aperta campagna - da aperta campagna, litoranea di Levante fino a ricongiungersi con via Prussiano. (ab. 4.924);

Sede n. 12 (d'ANDREA): via Imbriani da aperta campagna fino all'incrocio con via Bruni, tratto di via Bruni fino all'incrocio con vico Imbriani; vico Imbriani; Via Panunzio fino all'incrocio con C.so Umberto; C.so Umberto, via Calace; via Veneziani fino ad aperta campagna (ab. 5.660);

Di confermare nel Comune di Giovinazzo quanto precisato nel biennio 95/96, circa la delimitazione delle sedi esistenti,

PER IL BIENNIO 99/00

in base al dato ISTAT al 31/12/99 si riporta il seguente prospetto:

Di confermare per il Comune di Barletta quanto previsto per i bienni 95/96, 97/98 circa la istituzione della 23^a sede Farmaceutica.

Di confermare nel Comune di Trani, quanto precisato nel biennio 95/96, e 97/98, circa la nuova circoscrizione della sede n. 7 e la precisazione dei limiti territoriali delle sedi esistenti

Di confermare nel Comune di Bisceglie, quanto previsto nel biennio 97/98 circa l'istituzione della 13^a sede farmaceutica con i relativi limiti territoriali, anche delle altre sedi esistenti.

di confermare nel Comune di Giovinazzo la pianta organica vigente con l'indicazione dei limiti territoriali delle sedi come innanzi precisato:

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6 lettera H della legge regionale n. 13 del 12.4.94

di provvedere, a cura del Settore Sanità, alla notifica del presente provvedimento alla Azienda USL Ba/2, ed ai Comuni interessati al presente atto.

Il Segretario Il Presidente

Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto
